## SINTESI ACCORDO 9 GENNAIO 2019 SU FERIE E PAR/EF

L'accordo firmato il 9 gennaio è l'applicazione concreta di quanto stabilito dall'accordo dell'**11 giugno 2018** che prevede la definizione di un accordo per la fruizione di tutte le spettanze annue di ferie e permessi, previa programmazione delle ferie e fruizione (senza programmazione) dei permessi (EF).

Un accordo frutto della battaglia fatta dal **sindacato confederale contro la disdetta** del secondo livello di ottobre 2016 e che ha ottenuto il 97% dei voti favorevoli in Toscana e del 93% in Italia.

L'accordo di giugno prevede anche la cancellazione del regolamento aziendale unilaterale e la sua sostituzione con un vero contratto di secondo livello: infatti, nelle premesse dell'accordo del 9 gennaio abbiamo ribadito che si tratta"dell'avvio del confronto sul secondo livello di contrattazione"; e l'ultimo articolo prevede il superamento del regolamento relativamente ai temi trattati.

Come noto con l'accordo dell'11 giugno 2018 siamo riusciti a migliorare il PDR e a riconquistare i due giorni di ferie che l'azienda ci ha tolti nel 2016: l'accordo attuale conferma l'aumento dei due giorni di ferie, che quindi tornano ad essere 23.

L'accordo prevede la **programmazione e la fruizione di 3 settimane di ferie**, anche a giorni singoli, entro il 30 settembre: in tal modo abbiamo superato il delirio del regolamento aziendale che prevedeva 5 giorni entro giugno e altri 10 entro settembre. I rimanenti giorni di ferie devono essere fruiti entro l'anno e possono essere imposti dall'azienda.

L'accordo prevede anche la possibilità di **programmare periodi di ferie superiori** fuori dal periodo gennaio-settembre.

Le **chiusure collettive** (ferie forzate), pari a due settimane (di norma 9 giorni, perché il 15 agosto è festivo) per i reparti non operativi sono collocate nella **settimana di ferragosto** e altri 5 giorni contigui a festività nazionali ("**ponti**").

In caso di mancata programmazione e fruizione delle **ferie** l'azienda può imporle nell'anno di fruizione.

Come noto nella piattaforma di secondo livello abbiamo richiesto di **tornare alle 44 ore di EF** e alla possibilità di fruire di **EF per 15 minuti**: un risultato importante ottenuto con questo accordo.

Con la disdetta del 2016 l'azienda ci aveva tolto 12 ore di EF (da 44 a 32) "ridotte" dalle 8 ore pagate per la festività del 4 novembre cadente di domenica, come prevista dal CCNL.

Con il presente accordo le **8 ore del 4 novembre** tornano a far parte dei permessi (EF) che quindi passano da **32 a 40 all'anno**.

L'accordo riconquista le 44 ore di EF ad ogni lavoratore mediante un semplice meccanismo tautologico: l'accordo prevede la fruizione di tutte le EF entro l'anno; se si consumano tutte le EF entro l'anno spettano 4 ore di "bonus" in più (da sommarsi alle 40 ore), che vengono meno in caso di non fruizione completa della spettanza annuale (con le garanzie per le situazioni di assenze lunghe).

Evidentemente le 4 ore vengono fruite nell'anno successivo, quindi nel 2019 si sarebbero perse: per questo abbiamo definito la **smonetizzazione obbligatoria del 2** 

**giugno 2019** con un "bonus" aggiuntivo di 4 ore (e di un giorno di DO, per il 2 giugno 2019).

Le eventuali rimanenze inferiori ai 15 minuti potranno essere fruite entro l'anno.

L'accordo non prevede nessuna programmazione delle EF, risolvendo le infinite pressioni che in questi ultimi anni l'azienda ha fatto su tutti noi: una liberazione che migliorerà il clima nei reparti.

E' prevista l'**imposizione delle EF** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di maturazione **solo nel caso di mancata fruizione entro l'anno**.

E' previsto che per il 2019 tale norma non trovi applicazione e si possa utilizzare eventuali residui di EF (-2 e/o -1) del 2018 entro il 30 giugno 2019; dopo tale termine l'azienda può imporle fino al 31 dicembre 2019.

Sia per le ferie che per le EF sono fatte salve le situazioni contrattualmente previste di assenze per malattia, infortunio e maternità.

L'accordo definisce anche la gestione dei **3 giorni di bonus previsti dal regolamento aziendale** già definiti dall'accordo di giugno: quindi i 2 giorni di ferie sostituiscono i 2 giorni di bonus erogati unilateralmente dall'azienda; rimane il terzo giorno di bonus dovuto se il lavoratore ha fruito del 75% delle EF del 2018.

Importante è anche la previsione dei **permessi a recupero**, cioè 8 ore annue da usarsi in caso di fruizione di tutte le spettanze annue (ferie ed EF): in tal caso il lavoratore può fruire del permesso a recupero con **permessi minimi di 30 minuti**; le prestazioni aggiuntive a recupero dovranno essere tra **30 minuti** e **90 minuti**.

Infine è prevista la **smonetizzazione facoltativa del 6 gennaio 2019**, cadente di domenica: come noto tale smonetizzazione da diritto ad una giornata di libertà (DO) da fruirsi entro l'anno, pena perdita del diritto.

L'azienda, dopo la firma dell'accordo, ci ha comunicato la **proroga del lavoro agile** fino ad aprile 2019, sospeso solo dieci giorni fa: dimostrando così la strumentalità della sospensione per fare pressione sul sindacato.

In sintesi, dopo aver riconquistato il PDR nel 2017, migliorato a giugno 2018; dopo aver riconquistato le due giornate di ferie; oggi, con questo accordo facciamo un altro passo avanti con la riconquista delle 44 ore tolte unilateralmente dall'azienda nel 2016.

Tuttavia la cosa importante è il proseguio della trattativa per il secondo livello che il sindacato confederale sta portando avanti con evidenti risultati.

Risultati ottenuti grazie alla nostra coerenza, a quanto stabilito negli accordi, nella piattaforma, alle tante discussioni nelle assemblee, sempre grazie alla partecipazione dei lavoratori, senza i quali non ci sarebbe niente di tutto questo.

La lotta prosegue.

Ciao Samuele